

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 22 novembre 2024, n. 536 **ASP OPERA PIA DI VENERE - PARERE FAVOREVOLE**, in relazione alla richiesta di **VERIFICA DI COMPATIBILITA'** ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per ampliamento presentata dal Comune di Bari per Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n. 4/2019 con dotazione di n. 60 posti letto pari a n. 3 nucleo (che vanno ad aggiungersi ai 40 p.l. di RSA di mantenimento anziani di tipo A di cui alla DD 186 del 06/06/2022), denominata "Asp Opera Pia di Venere" da realizzarsi nel Comune di Bari, alla via San Gaspare Del Bufalo n.2 - ASL BA.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "*Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0*" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 26 del 26/07/2024 di ulteriore proroga dell'incarico di direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizione di Fragilità della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta afferente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 4 è stato emanato il "*Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento– Centro diurno per soggetti non autosufficienti*".

Con DGR n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 del 25/11/2019 (BURP n. 138 del 29/11/2019) sono stati approvati gli atti ricognitivi attuativi rispettivamente del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, per cui dal 1 dicembre 2019 è decorso il termine per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.

Il RR 4/2019 ed il RR 5/2019 hanno determinato il fabbisogno di Rsa e centri diurni, per cui le nuove strutture sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione secondo le procedure e nei termini stabiliti dalla LR 2 maggio 2017 n. 9 e smi, e dalla DGR 2037 del 2013 rientrando nelle procedure relative a istanze di autorizzazione alla realizzazione e di autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. n. 9/2017, le seguenti fattispecie di interventi:

- 1) la realizzazione ex novo di RSA e Centro diurno di cui al R.R.n.4/2019
- 2) l'ampliamento di RSA o Centro diurno già esistente e autorizzato (aumento del numero dei posti letto di RSA o di posti di centro diurno disabili, attivazione di Rsa o Centro diurno in aggiunta a struttura già autorizzata);

- 3) la trasformazione di struttura già esistente in RSA o Centro diurno (modifica di struttura già autorizzata in Rsa o Centro diurno; cambio d'uso di un edificio finalizzato ad ospitare una RSA o un Centro diurno con o senza lavori)
- 4) il trasferimento in altra sede di RSA o Centro diurno già autorizzati.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione le strutture:

1.2.4 : "Strutture sanitarie e sociosanitarie per anziani non autosufficienti e per soggetti affetti da demenza"

Rientrano nelle strutture di cui al precedente punto 1.2.4. le RSA ed il Centro diurno non autosufficienti, di cui al RR 4 del 2019 e smi.

In merito al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione l'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce:

1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.

2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro e, non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1".

Pertanto, secondo le previsioni suindicate, i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura utilizzando il modello di domanda di cui agli allegati REA-4, REA-5, REA-6, REA-7 della DGR 2153/2019, con allegata la documentazione ivi prevista.

La verifica della compatibilità del progetto viene condotta da parte della competente Sezione regionale ai sensi della DGR n. 2037/2013 "Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 LR. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004".

Secondo quanto previsto nella DGR n. 2037/2013, alla quale si rinvia per tutto quanto non riportato nel presente atto:

7) al fine della valutazione delle richieste di verifica di compatibilità e della selezione tra le medesime, le istanze di autorizzazione alla realizzazione e le conseguenziali richieste di verifica di compatibilità comunali saranno corredate dalle planimetrie su scala adeguata, dagli elaborati progettuali e dalla relazione generale che illustrino nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento, con particolare riguardo ai parametri sopra indicati;

8) unitamente all'istanza di autorizzazione alla realizzazione il soggetto interessato per iscritto dovrà:

a) specificare i parametri rispetto ai quali intende essere valutato nell'eventualità di concorrenza con altre istanze per la medesima area o distretto socio-sanitario di riferimento;

b) in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione obbligarsi a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nei documenti di cui al precedente punto 7), da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;

9) le eventuali caratteristiche aggiuntive così come individuate attraverso i parametri sopra indicati non comportano variazioni in aumento di tariffe, qualora l'attività sanitaria e sociosanitaria sia svolta per conto del Servizio Sanitario regionale in regime di accreditamento, né può comportare la previsione di rette o supplementi a carico degli utenti e/o pazienti e loro familiari;

10) *la verifica di compatibilità, nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, punto 2.3 e degli articoli 17 (trasferimento definitivo delle strutture autorizzate all'esercizio) e 28 (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) L.R. n. 9/2017, delle strutture già esistenti accreditate e/o autorizzate è eseguita in via prioritaria - e se più di una, in concorrenza tra queste ultime - rispetto alla verifica di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture."*

Con la DGR n. 1825 del 12/12/2022, che sostituisce la DGR n.2037 del 07/09/2013, la Regione provvedeva ad adottare i criteri per l'attività regionale di verifica al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'art. 8-ter del D.lgs n. 502/1992 e s.m.i. e dell'art. 7 della L.R. n.9/2017 e s.m.i., per la realizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'art. 5, commi 1 e 2, della L.R. n.9/2017 e s.m.i.

Ai sensi del RR 4 del 2019 (*Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento - Centro diurno per soggetti non autosufficienti"* (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), all'atto della presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione, il progetto della struttura con le relative planimetrie deve prevedere requisiti di seguito indicati:

R.R. n. 4/2019 - ART.4 REQUISITI STRUTTURALI GENERALI PER LA RSA

R.R. n. 4/2019 - ART.5 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA

- 5.1 requisiti minimi strutturali per le RSA
- 5.2 requisiti minimi tecnologici per le RSA
- 5.3 requisiti minimi organizzativi per le RSA

R.R. n. 4/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA

- 7.1 requisiti specifici strutturali delle RSA
- 7.2 requisiti specifici tecnologici delle RSA
- 7.3 requisiti specifici organizzativi delle RSA
- 7.3.3 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per persone anziane
- 7.3.4 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento – nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo B per persone affette da demenza

La L.R. n. 30 del 30/11/2022 dell'art. 25 del comma 2 "*Riqualificazione immobili delle ASP"* prevede che "*Ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, in presenza di posti letto disponibili da assegnare nell'ambito del fabbisogno di posti per l'autorizzazione all'esercizio, le istanze presentate dalle ASP ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 9/2017, mediante utilizzo di immobili di proprietà da riqualificare, sono valutate prioritariamente nel bimestre di riferimento di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2037/2013 anche se la sede della struttura ricade in un distretto socio sanitario in esubero mediante assegnazione di massimo centoventi posti letto"*

Con pec trasmessa in data 03/03/2023, acquisita al prot. di questo Ente in pari data al n. 4103, il S.U.E. del Comune di Bari, a seguito dell'istanza formulata dal Sig. Antonelli Giovanni, in qualità del legale rappresentante della Asp Opera Pia Di Venere – P.I. 00709690721 - con sede in Bari alla via Vaccarella n. 1, ha chiesto la verifica della compatibilità al fabbisogno regionale finalizzata **all'autorizzazione alla realizzazione per ampliamento per una Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n.4/2019 per n. 60 posti letto** (che vanno ad aggiungersi ai 40 p.l. di RSA di mantenimento anziani di tipo A di cui alla DD 186 del 06/06/2022), denominata "*Asp Opera Pia di Venere"*, da realizzare nel Comune di Bari, alla via San Gaspare del Bufalo n. 2. Tale richiesta rientra nel XIX bimestre di valutazione delle istanze ai sensi della DGR n. 1825 del 12/12/2022.

All'istanza viene allegata la seguente documentazione:

- Domanda per l'autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale;
- Nota del 02/03/2023 del Comune di Bari con cui chiedeva la verifica di compatibilità per ampliamento di ulteriori 60 posti aggiuntivi ai 40 posti autorizzati con Determina dirigenziale regionale n. 186 del 06/06/2022 e comunicava allo scrivente Servizio la conformità urbanistica ed edilizia per il progetto di ampliamento da realizzare in Bari alla via San Gaspare del Bufalo n. 2;
- Elaborati planimetrici;
- Relazione tecnica specialistica;
- Parametri ai sensi della DGR n. 2037/2013.

Con nota prot. AOO183/0011575 del 08/08/2023 la scrivente Sezione chiedeva al Comune di Bari di trasmettere, entro e non oltre dieci (10) giorni dalla notifica della predetta comunicazione:

“- documentazione attestante il titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante; -dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, secondo cui in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione si obbliga a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto negli elaborati progettuali con relative planimetrie e nella relazione tecnico descrittiva, da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi della DGR n. 2037/2013”; qualora la predetta documentazione sia stata già acquisita agli atti del Comune alla data di trasmissione della richiesta di verifica di compatibilità (03/03/2023).

In riscontro alla predetta richiesta di integrazione documentale, con pec dell'11.08.2023, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0012305 del 28/08/2023, il Comune di Bari trasmetteva la documentazione attestante la proprietà dell'immobile e la titolarità a presentare l'istanza da parte della ASP Opera Pia Di Venere per mezzo del proprio legale rappresentante Giovanni Antonelli.

Con pec del 19/08/2023, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0012469 del 30/08/2023, il legale rappresentante della società Opera Pia di Venere trasmetteva la seguente documentazione:

- dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, con cui il Sig. Mincuzzi Massimo, in qualità di legale rappresentante della OSP Opera Pia di Venere dichiarava che *“in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione si obbliga a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto negli elaborati progettuali con relative planimetrie e nella relazione tecnico descrittiva, da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi della DGR n. 2037/2013”;*
- documento di identità e tessera sanitaria del Sig. Mincuzzi Massimo, in qualità di legale rappresentante della Asp Opera Pia Di Venere;
- documentazione attestante il cambio del legale rappresentante, dalla quale si evince che il Sig. Giovanni Antonelli è stato sostituito dal Sig. Mincuzzi Massimo, in qualità di legale rappresentante della Asp Opera Pia di Venere.

Con pec del 24/08/2023, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0012660 del 31/08/2023, il Comune di Bari comunicava allo scrivente Servizio con nota del 21/08/2023 di avere trasmesso la documentazione attestante la proprietà dell'immobile e la titolarità a presentare l'istanza da parte della ASP Opera Pia Di Venere per mezzo del proprio legale rappresentante Giovanni Antonelli. Alla predetta pec venivano allegate le integrazioni ricevute dal legale rappresentante della società con cui comunicava che *“a far data dal 28/04/2023 risulta insediato il Dott. Massimo Mincuzzi nel ruolo di legale rappresentante dell'ASP Opera Pia di Venere in virtù del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 110 del 20/03/2023”.*

Con determinazione dirigenziale n. 82 del 7/03/2024 avente ad oggetto *“Regolamento Regionale 21 gennaio*

2019 n. 4, *determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per Rsa non autosufficienti ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio – Bimestri dal XVI al XX – Provincia di Bari – Ricognizione posti residui.*”, la Regione provvedeva all’assegnazione provvisoria di posti ai vari soggetti richiedenti che avessero inoltrato istanza di autorizzazione alla realizzazione secondo il procedimento di cui all’art. 7 della L.R. n. 9/2017 utilizzando il modello di domanda di cui agli allegati REA 4- 5-6 e 7 con la documentazione ivi prevista, nonché a dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti. Al contempo, provvedeva ad assegnare in via provvisoria, in virtù della previsione di cui al secondo comma dell’art. 25 della L.R. n. 30 del 30/11/2022, alla ASP Opera Pia Di Venere n.60 p.l. di RSA di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n.4/2019 da realizzare in Bari alla via S. Gaspare del Bufalo n.2, rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 della LR n. 9/2017.

Con pec del 08/03/2024 la predetta DD 82/2024 è stata notificata al Comune di Bari e al legale rappresentante della società Asp Opera Pia di Venere, unitamente alla scheda di valutazione dei requisiti strutturali.

Dall’istruttoria eseguita e riportata nelle DD 82 del 07/03/2024 si evince che la Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n. 4/ 2019 denominata “*Asp Opera Pia di Venere*” da realizzare in via San Gaspare del Bufalo n. 2 nel Comune di Bari ha i requisiti strutturali previsti dal R.R. n. 4 del 2019 per n. 60 posti letto pari a n. 3 nuclei (che vanno ad aggiungersi ai 40 p.l. di RSA di mantenimento anziani di tipo A di cui alla DD 186 del 06/06/2022) e che la documentazione acquisita è completa della documentazione obbligatoria prevista ex lege.

Inoltre, con nota del 02/03/2023, il Comune di Bari – Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata, ha dichiarato la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, ai sensi dell’art. 7 comma 2 della L.R. n.9/2017.

Tanto considerato

Si propone di esprimere **parere favorevole**, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Bari in relazione all’istanza della società Asp Opera Pia di Venere per **l’autorizzazione alla realizzazione per ampliamento di una Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al R.R. n. 4/2019 per n. 60 posti letto pari a n. 3 nuclei (che vanno ad aggiungersi ai 40 p.l. di RSA di mantenimento anziani di tipo A di cui alla DD 186 del 06/06/2022), denominata “Asp Opera Pia di Venere”, da realizzare nel Comune di Bari alla via San Gaspare Del Bufalo n.2;**

e con la precisazione che:

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società Asp Opera Pia di Venere e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- ii. è assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all’esercizio;
- iii. la società Asp Opera Pia di Venere è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio in data 03/03/2023, acquisita in pari data al prot. di questo Ente al n. 4103, dalla documentazione integrativa del 19/08/2023, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0012469 del 30/08/2023, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019;
- iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Bari dell’autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell’art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante della società Asp Opera Pia di Venere alla

Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;

- v. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 60 posti letto pari a n.3 nuclei di RSA di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR 4/2019, si rinvia all'art. 7.3.3 del R.R. n. 4/2019;
- vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

di esprimere **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Bari in relazione all'istanza della società Asp Opera Pia di Venere per **l'autorizzazione alla realizzazione per ampliamento di una Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al R.R. n. 4/2019 per n. 60 posti letto pari a n. 3 nuclei (che vanno ad aggiungersi ai 40 p.l. di RSA di mantenimento anziani di tipo A di cui alla DD 186 del 06/06/2022), denominata "Asp Opera Pia di Venere", da realizzare nel Comune di Bari alla via San Gaspere Del Bufalo n.2;**

e con la precisazione che:

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società Asp Opera Pia di Venere e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- ii. è assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;

- iii. la società Asp Opera Pia di Venere è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio in data 03/03/2023, acquisita in pari data al prot. di questo Ente al n. 4103, dalla documentazione integrativa del 19/08/2023, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0012469 del 30/08/2023, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019;
- iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Bari dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante della società Asp Opera Pia di Venere alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
- v. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 60 posti letto pari a n.3 nuclei di RSA di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR 4/2019, si rinvia all'art. 7.3.3 del R.R. n. 4/2019;
- vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Comune di Bari (sportellosue.comunebari@pec.rupar.puglia.it);
 - alla società Asp Opera Pia di Venere, in persona del suo legale rappresentante (opera.pia@pec.it);

Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 18 del 15 giugno 2023;
- b. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f. il presente atto, composto da n. 10 facciate, è adottato in originale;
- g. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q.. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali
Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia
Antonia Lorusso

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro